



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 121 del 27/03/2023
Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Determina a contrarre per il ricovero di n. 1 minore presso struttura comunitaria su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Messina Periodo Febbraio-Marzo 2023- Impegno somme e approvazione - Schema di Convenzione . Codice CIG: ZF23A4EBFF

Premesso:

che la Legge 22/86 Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia all'art.3 prevede interventi in favore dei minori in situazioni di disagio;

che la legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art.22 comma c, dispone gli interventi di sostegno, per i minori in situazione di disagio, prevedendo l'inserimento presso famiglie o comunità alloggio;

che il Regolamento per la disciplina dei servizi sociali del Comune, approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 30.11.2011 prevede l'assistenza ai minori, garantita attraverso varie forme tra cui anche l'inserimento in strutture per casi urgenti e previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria minorile;

Preso atto che il Tribunale per i Minorenni di Messina, con Decreto n.5/2023 R.V.G. e Reg.Cron.n.34/2023 dispone il collocamento della minore P.M. presso una struttura comunitaria idonea affidandola al servizio sociale comunale;

accertato che è la Comunità Alloggio per minori "La Ginestra" con sede in Racalmuto (AG) Via Ettore Maiorana n.70, risulta iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati al n.3814 per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori per la tipologia Comunità Alloggio e che questa si è resa disponibile ad accogliere la minore P.M.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 158 del 04/06/1996 con il quale si approvano gli schemi di convenzione – tipo per la gestione dei servizi socioassistenziali.


ATTESO CHE il D.R.S. n.181 /S8 del 24.02.2022 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche

Sociali dell'Assessorato Regionale stabilisce che le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli Enti assistenziali, gestori di comunità alloggio per minori, sono così determinate:
a) compenso fisso mensile per ogni posto in convenzionato € 1.617,29 b) retta giornaliera di mantenimento € 27,77;
che la minore P.M. su disposizione del Tribunale dei Minorenni di Messina è stata inserita in struttura a far data dal 14.02.2023;
visto che con delibera di G.M. n. 30 del 24.02.2023 è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica per il ricovero di n.1 minore presso struttura comunitaria su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Messina per il periodo febbraio-Marzo 2023;
Visto che il Comune di Sant'Alessio Siculo non ha costituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione),
Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;
Vista la delibera di C.C. n. 50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
Atteso che l'art.1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ha differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 Aprile 2023 ed è stato, pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità e i termini previsti dall'art. 163 del T.U.E.L.;
Considerato che per quanto sopra esposto l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) Tassativamente regolate dalla legge;
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;
Visto il D.lgs n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. **Di impegnare** la risorsa di Euro 4.800,00, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario, per il ricovero di un minore presso la struttura comunitaria –Comunità Alloggio per minori “La Ginestra” con sede in Racalmuto (AG) Via Ettore Maiorana n.70;
3. **Di approvare** lo schema di convenzione allegato alla presente;
4. **Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione on line ai sensi del D.Lgs n.33/2013;
5. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
6. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa





COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

CONVENZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

" LA GINESTRA "

L'anno duemilaventitre addì del mese di Marzo.

TRA

L'Amministrazione comunale di S.Alessio Siculo codice fiscale n. 00347890832 d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene la Dott.ssa Quacquaro Caterina, nata a Messina il 06.03.1975, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta Determina Sindacale n° 10 del 28.06.2022.

E

L'Ente Assistenziale Società Cooperativa Sociale Nova Familia con sede legale in Racalmuto Via Venezia, 24 C.F. 90022270848 e P.IVA 02615800840, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato da Palmeri Rita Katuscia, nata ad Agrigento (AG) il 07/03/1980 C.F. PLMRKT80C47A089P e residente a Racalmuto viale Hamilton n.47 nella qualità di legale rappresentante, della Comunità Alloggio "La Ginestra" sita a Racalmuto in via E. Majorana, 70 Ente iscritta all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, al n. 3816 e giusto decreto Ass.to Reg.le n. 2363 del 30/12/2013.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio per minori in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art. 2

La comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita esclusivamente minori che abbiano età compresa tra gli 14 e i 18 anni.
Nella comunità possono eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore ai 14 anni, qualora

nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3

La Comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 e successive modifiche.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti, di cui alla presente convenzione verrà corrisposta da parte dell' Ente contraente e senza nessun onere aggiuntivo per l' Ente locale la somma giornaliera pro- capite di € 2,50, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

Art. 9

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente, come indicati nel D.R.S. n. 181/S8 del 24/02/2022 della Regione Siciliana relativi all'anno 2022;

- a) un compenso fisso mensile di € 1.617,29 per ogni posto convenzionato;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 27,77 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza

anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di _____ a decorrere dalla data della stipula, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 17

L'Ente contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Ragusa.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente

L'ente locale

PARERERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 24/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.800,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.01-104.02.02.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento wp. 19

Intervento _____

Li 24/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Jannicelli

